

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2633

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ROCCHI**

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’alimentazione

Presentata l’11 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Un vecchio e noto aforisma recita: noi siamo quello che mangiamo!

A ben riflettere in queste poche parole è efficacemente condensato il profondo rapporto esistente fra cibo e salute. Il nostro corpo, infatti, si trova per tutta la vita in uno stato di continuo equilibrio dinamico, durante il quale miliardi di molecole e di cellule vengono incessantemente distrutti e sostituiti tramite i nuovi materiali apportati con gli alimenti.

I vari cibi che noi ingeriamo, debitamente digeriti, assorbiti dall’intestino e metabolizzati dalle singole cellule di ogni tessuto, sono dunque la fonte unica ed insostituibile della nostra sopravvivenza.

Un regime alimentare sano, ispirato ai principi fondamentali dell’equilibrio, della varietà e della moderazione, rappresenta uno dei principali fattori esterni in grado di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di salute ottimale, nell’ambito del quale ciascun individuo può usufruire del massimo grado di benessere fisico e psichico. Attualmente la

comunità scientifica internazionale operante nel settore della nutrizione è d’accordo, pressoché all’unanimità, nel ritenere che il modello alimentare mediterraneo rappresenta la soluzione migliore per garantire all’organismo umano un’alimentazione bilanciata e ricca di tutti quei fattori, noti ed ignoti, capaci di ostacolare o addirittura di prevenire l’insorgere di molte patologie: diabete, obesità, malattie cardiovascolari, tumori, eccetera.

Al contrario, abitudini alimentari errate possono, da sole o più spesso insieme ad altri fattori, facilitare la comparsa di queste patologie o aggravarne l’evoluzione.

D’altra parte il notevole sviluppo tecnologico-industriale che caratterizza l’attuale società sembra comportare, in modo ineluttabile, un inquinamento ambientale sempre più vasto, che colpisce senza distinzioni e rispetto alcuno le acque, i terreni e l’aria stessa che respiriamo, con gravi ripercussioni sull’integrità e la genuinità degli alimenti. Nel campo agroalimentare l’uso di sostanze chimiche antiparassitarie sempre più potenti sembra

non avere più fine: assistiamo giorno dopo giorno ad una sempre più massiccia « chimicizzazione » dei nostri alimenti. Sempre più grandi risultano le quantità di anti-parassitari residue negli alimenti che consumiamo ogni giorno.

La generale tendenza a considerare ogni alimento come qualcosa di sicuramente buono e vitale solo perché generato da « Madre natura », se poteva avere un fondamento nelle società del passato, oggi va certamente riconsiderata alla luce dell'imponente chimicizzazione che domina i processi produttivi, sia agricoli (diserbanti, insetticidi, fertilizzanti) sia industriali (additivi e contaminanti vari).

La legislazione in vigore si limita a disciplinare l'uso di tali sostanze per quanto concerne le dosi, i casi e le modalità di impiego, stabilendo, altresì, limiti ben precisi alle quantità che possono residuare negli alimenti, senza che ciò possa comportare danni per la salute. Purtroppo, spesso si dimentica che il pericolo maggiore è costituito non tanto da conseguenze immediate, quanto dall'accumulo di tali sostanze nel fegato ed in altri organi, con probabile effetto cancerogeno a lungo termine.

È ormai noto che la maggior parte dei tumori (secondo l'Istituto nazionale per il cancro degli Stati Uniti circa l'85-90 per cento) sia da attribuire a cause esterne, cioè legate all'ambiente, al tipo di lavoro e alle abitudini personali. In quest'ultimo ambito è stato dimostrato che le abitudini alimentari svolgono un ruolo di primo piano, sia perché il cibo è sempre più spesso veicolo di sostanze cancerogene (pesticidi, additivi chimici ed ormoni), sia perché un'alimentazione squilibrata, con abusi di vario tipo, può essere di per sé fonte di tumori. Basta ricordare, ad esempio, che il tumore al colon è molto diffuso nei Paesi in cui l'alimentazione risulta povera di fibra vegetale, rispetto a quei Paesi in cui, invece, vi è un alto consumo di frutta, di verdure e di cereali integrali.

È ormai assodato che esistono taluni tumori cosiddetti « dieto-sensibili », la cui insorgenza può venire facilitata da errori alimentari continuati. Adottando oppor-

tune e specifiche regole dietetiche vi è la possibilità di ridurre di circa un terzo il rischio di contrarre queste neoplasie.

In campo alimentare l'autocontrollo istintivo, cioè la capacità naturale che gli animali possiedono di nutrirsi adeguatamente alle esigenze del proprio organismo, non guida più l'uomo nella scelta degli alimenti. Egli, al contrario, poggia le sue abitudini alimentari su fattori totalmente artificiali (pubblicità, mode più o meno cervellotiche, reddito, stampa, ritmi di lavoro, eccetera), che spesso lo spingono verso modelli alimentari poco adatti al mantenimento dello stato di salute.

In nessun campo come nell'agricoltura i campanelli d'allarme stanno suonando all'impazzata. Dopo il caso della « mucca pazza », del « pollo alla diossina », dei « maiali al cromo » e prima ancora dei danni causati dall'incidente nucleare di Chernobyl appare di fondamentale importanza, sul piano educativo-nutrizionale, mettere in evidenza come sia importante affiancare ad un modello di « alimentazione sana » il consumo di « alimenti sani ».

È necessario promuovere una politica nutrizionale capace di incanalare le scelte dei consumatori verso abitudini alimentari più sane. L'obiettivo da raggiungere è un'alimentazione sicura e adeguata al soddisfacimento corretto ed equilibrato delle esigenze del nostro organismo. L'acquisizione di questo concetto va maturata attraverso la conoscenza delle diverse cause di « inquinamento alimentare », delle relative misure preventive e delle norme legislative che operano nel settore della tutela igienico-sanitaria degli alimenti.

Oltre l'inquinamento chimico è la manipolazione genetica a preoccupare il mondo scientifico e i consumatori. La messa in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM), come vedremo in seguito, in campo agroalimentare può provocare sconvolgimenti epocali ed innescare effetti irreversibili ed imprevedibili.

La possibilità di cambiare il programma genetico di un organismo, agendo sul suo DNA, poiché offre all'uomo la possibilità di creare nuove forme viventi e di modificarne altre già esistenti, pone

enormi problemi di natura etica, economica, sociale ed ambientale.

Processi che, in condizioni « naturali », avrebbero richiesto migliaia di anni per verificarsi, oggi, grazie all'ingegneria genetica possono venire realizzati nell'arco di una notte.

L'intera agricoltura potrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di una grande transizione, con una quantità sempre maggiore di cibo e di fibra fatta crescere con l'aiuto di batteri all'interno di giganteschi bagni di coltura, il tutto ad un prezzo molto inferiore a quello delle varietà che crescono sul terreno. Se da un lato l'agricoltura *indoor* potrebbe significare maggiori disponibilità di cibo a costi contenuti, dall'altro milioni di contadini, sia nei Paesi in via di sviluppo sia in quelli già sviluppati, potrebbero essere sradicati dalla loro terra, incentivando uno dei più grandi sconvolgimenti sociali nella storia del mondo.

La fantasia ha già superato la realtà. Non è così lontano il giorno in cui la spremuta verrà fatta « crescere » in grosse vasche, eliminando la necessità di piantare aranceti. Infatti, alcuni ricercatori sono riusciti a far crescere con successo vescicole di arance e limoni da colture di tessuti. Nell'università del Wisconsin, gli scienziati hanno alterato geneticamente i tacchini da cova per aumentarne la produttività, questi non mostrano più l'istinto materno, ma producono molte più uova. Gli scienziati dell'università del Michigan, grazie all'interruzione del ciclo di deposizione delle uova dei salmoni, sono riusciti a produrre salmoni del peso di 31 chilogrammi contro gli 8 attuali. Altri hanno prelevato il gene che codifica una proteina « anticongelante » dalla passera nera, un pesce, e l'hanno inserito nel codice genetico dei pomodori con lo scopo di proteggerli dal gelo. I geni dei polli sono stati inseriti nelle patate per aumentare la resistenza alle malattie. I geni delle lucciole sono stati iniettati nel codice biologico delle piante del granturco come marcatori genetici, e potremmo continuare all'infinito.

Se poi consideriamo che l'industria della carne è fortemente interessata allo sviluppo dell'ingegneria genetica e sta in-

vestendo ingenti somme di denaro, allora è facilmente comprensibile come le nostre preoccupazioni siano reali.

Inoltre l'applicazione dell'ingegneria genetica nel campo agroalimentare favorirebbe il depauperamento della diversità genetica già di per sé messa in crisi dalle moderne pratiche di coltivazione che enfatizzano la monocultura sui metodi di coltivazioni differenziati. L'erosione genetica è già ad uno stadio avanzato nella maggior parte dei Paesi. Il raccolto di soia degli Stati Uniti, pari al 75 per cento della soia mondiale, è una monocultura che può essere ricondotta a sole sei piante importate dalla Cina.

In India i contadini, solo cinquant'anni fa, facevano crescere più di 30 mila varietà tradizionali di riso. Oggi, dieci varietà moderne rendono circa il 75 per cento del riso coltivato in quel Paese.

Ecologi hanno già avvertito che ogni volta che un organismo trattato geneticamente viene liberato, esiste almeno una piccola probabilità che esso diventi pericoloso. Introdurre nell'ambiente esseri nuovi significa innescare una specie di « roulette ecologica »: se esiste anche solo una piccola probabilità di scatenare un'esplosione ambientale, e se questo dovesse davvero accadere, le conseguenze potrebbero essere significative ed irreversibili.

Nonostante queste preoccupazioni, nel prossimo decennio centinaia di organismi manipolati geneticamente saranno senza nessun controllo introdotti nell'ecosistema. Molti di questi saranno benigni, ma calcoli statistici sulle probabilità suggeriscono che almeno una piccola percentuale di essi si dimostrerà pericolosa ed altamente distruttiva per l'ambiente.

L'introduzione di nuovi geni nei genomi delle piante coltivate potrebbe creare caratteristiche imprevedibili e incontrollabili. È un tentativo ad alto rischio, con poche regole base e pochi punti di riferimento. Stiamo navigando al buio nella nuova era della biotecnologia agricola, con grandi speranze, poche costrizioni e nessuna idea dei potenziali risultati.

Gli esseri umani potrebbero alla fine rivelarsi come le cavie di quell'esperi-

mento, davvero singolare, che vorrebbe ripopolare la Terra con i frutti di una nuova genesi da laboratorio.

È ormai scientificamente accertato che molti geni che vengono trasferiti nel codice genetico dei prodotti alimentari derivano da microrganismi di piante e di animali che non hanno mai fatto parte della dieta umana e che possono scatenare nuove e violente allergie. Nei soggetti allergici il contatto con una determinata sostanza potrebbe scatenare una reazione di difesa talmente anomala ed esagerata da mettere in pericolo la vita stessa dell'individuo. Tale reazione si rinnova ogni volta che si ripete il contatto con l'allergene, divenendo sempre più violenta e pericolosa. Per ovviare in qualche modo ai fenomeni di intolleranza alimentare è indispensabile che i consumatori siano a conoscenza di ciò che mangiano. È necessario porre, da subito, particolare attenzione all'etichettatura dei prodotti destinati al consumo umano e animale. A tale proposito l'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sull'origine o sulla provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso e sull'eventuale contenimento di OGM. L'etichetta di un prodotto alimentare deve contenere un insieme di informazioni rivolte al consumatore, allo scopo di renderlo più consapevole al momento dell'acquisto e, soprattutto, meno influenzabile da messaggi pubblicitari subdoli, illusori ed ingannevoli.

La lettura consapevole delle etichette dei prodotti alimentari diventa così uno strumento insostituibile per «decifrarne» la composizione e, quindi, il reale valore nutritivo e la genuinità. Solo così gli ebrei e i musulmani, ad esempio, potrebbero sapere se il loro cibo contiene un gene preso da un maiale. Allo stesso modo i vegetariani potrebbero sapere se una verdura che stanno mangiando contiene geni animali.

Una etichettatura completa degli ingredienti non solo assicurerà un'informazione ottimale dei consumatori quanto alla composizione di un prodotto alimentare, ma

assicurerà nel contempo la necessaria informazione di quei consumatori che, per ragioni sanitarie od etiche, devono o intendono evitare certi ingredienti.

Comunque è indispensabile, per tutelare e promuovere la salute dei consumatori, che la politica nazionale degli alimenti sia fondata su *standard* elevati di sicurezza e di conoscenza, perché la produzione e il consumo di alimenti sono un fatto centrale di ogni società ed hanno rilevanti ripercussioni economiche, sociali, sanitarie ed ambientali. Sappiamo, ad esempio, che le condizioni e la qualità dell'ambiente, in particolare dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare e che la politica ambientale svolge un ruolo importante al fine di assicurare alimenti sicuri ai consumatori.

Crediamo che una politica efficace di sicurezza alimentare debba riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare e non possa prescindere da una attenta valutazione e monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti: l'approccio deve essere integrato e totale, dai «campi alla tavola», deve considerare l'intera catena alimentare, comprendo tutti i settori della catena alimentare, compresa la produzione dei mangimi, la produzione primaria, la lavorazione degli alimenti, l'immagazzinamento, il trasporto, la vendita al dettaglio, la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti.

Per fare ciò è necessario, attraverso strumenti appropriati, adeguare, rafforzare, migliorare e sviluppare ulteriormente i sistemi esistenti di sicurezza dell'Unione europea e degli Stati membri al fine di evitare nei prossimi anni emergenze per quanto concerne alimenti e mangimi.

I pilastri della sicurezza alimentare si devono basare sull'analisi del rischio, sulla consulenza scientifica, sulla raccolta e l'analisi dei dati, sui controlli, nonché sull'informazione dei consumatori.

L'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'alimentazione, così come previsto dalla presente proposta di legge, è una

prima risposta per garantire un accettabile livello di sicurezza alimentare. Essa non solo fungerebbe da centro di eccellenza scientifica ma sarebbe anche disponibile per i consumatori onde fornire loro consulenze ed orientamenti sugli sviluppi nel campo della sicurezza alimentare.

Se per gli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti è essenziale che il consumatore venga riconosciuto come parte interessata, è necessario che tutte le fasi del processo decisionale in seno all'Agenzia nazionale per l'alimentazione siano improntate alla totale trasparenza, perché per quanto buono possa essere un nuovo sistema, se non vi è trasparenza i consumatori non saranno in grado di seguire lo sviluppo delle nuove misure e di cogliere appieno i miglioramenti che esse recano con sé. La trasparenza implica che vi sia la necessaria apertura al pubblico e che si assicurino il controllo democratico e la responsabilità.

Alimentazione sicura ed alimenti sicuri, dunque, sono le due facce della stessa medaglia, cioè la sicurezza alimentare. Per garantirci ciò numerose agenzie, enti e comitati operano in tutto il mondo una continua ed attenta sorveglianza alimentare; fra gli organismi più importanti ricordiamo i seguenti:

CAC: *Codex Alimentarius Commission*, struttura sussidiaria della FAO e della WHO;

FAO: *United Nation Food and Agriculture Organization*;

WHO: *World Health Organization*;

FDA: *Food and Drug Administration*;

JEFCA: è il *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives*. Ha il compito di elaborare gli ADI (*acceptable daily intakes*), cioè le quantità giornaliere di una sostanza che si possono ingerire con l'alimentazione senza rischio;

OMS: Organizzazione mondiale della sanità.

Con la presente proposta di legge ci auguriamo che, in quest'elenco, possa es-

sere inserita l'Agenzia nazionale per l'alimentazione.

L'Agenzia è un ente di diritto pubblico operante nel campo dell'alimentazione a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari destinati agli uomini o agli animali. L'Agenzia ha come compito fondamentale, oltre la promozione di una alimentazione sana e sicura, la vigilanza e la valutazione dei rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti destinati agli uomini o agli animali, compresi quelli che possono derivare dalle condizioni di produzione, trasformazione, conservazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione delle derrate alimentari, dalle malattie degli animali, dai fitofarmaci, dai farmaci ad uso veterinario, dai prodotti antiparassitari ad uso agricolo, dalle sostanze fertilizzanti e dai materiali che vengono in contatto con tali sostanze.

Per esercitare le proprie funzioni l'Agenzia:

può decidere di affrontare ogni tipo di questione e proporre alle autorità competenti misure volte a tutelare la sanità pubblica; rende pubblici i propri pareri e documenti e ricerche; può essere investita delle questioni anche dalle associazioni dei consumatori;

raccoglie i dati scientifici e tecnici necessari e procede ad analisi e studi, in particolare quelli che permettono di valutare l'evoluzione dei consumi alimentari;

predisporre, nel rispetto del segreto industriale, programmi di ricerca scientifica e tecnica nei settori della salute animale e delle possibili conseguenze sulla salute umana, della medicina veterinaria, della sicurezza alimentare;

è consultata sui programmi di sorveglianza sanitaria attuati dai servizi statali competenti; può richiedere ai Ministri competenti di procedere a controlli o investigazioni;

presenta al Governo e al Parlamento un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto viene reso pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agenzia nazionale per l'alimentazione).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'alimentazione, di seguito denominata « ANA ».

2. L'ANA è un ente di diritto pubblico operante nel campo dell'alimentazione a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari destinati agli uomini o agli animali.

3. L'ANA opera in conformità alle disposizioni della presente legge e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 2.

(Funzioni dell'ANA).

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, all'ANA sono attribuite le seguenti funzioni:

a) garantire, sviluppare, valorizzare e promuovere una alimentazione sana e sicura, anche tramite la realizzazione di progetti pilota, nel quadro del programma nazionale sull'alimentazione, predisposto annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali in tema di alimentazione;

b) sostenere i processi di riconversione agricola, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di alimenti sani e sicuri in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;

c) provvedere all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti destinati all'alimentazione;

d) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive nel campo dell'agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli, in particolare di piccola e media dimensione, nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;

e) fornire, a richiesta, nei settori di propria competenza, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, un supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonché alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle rispettive funzioni;

f) promuovere convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali. Rendere noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, o i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta.

2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'alimentazione, l'ANA conclude accordi di programma con i Ministeri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, nonché con altre amministrazioni pubbliche, con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 17.

ART. 3.

(Collaborazioni).

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'ANA può:

a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati interessati. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono, altresì, prevedere l'effettuazione

di attività tecnico-scientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANA;

b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza;

c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative sull'alimentazione in ambito locale e promuovere interventi in tali settori;

d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento dell'obiettivo di un uso corretto dell'alimentazione, nonché di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

e) favorire l'attività di formazione, in particolare postuniversitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;

f) predisporre, nel rispetto del segreto industriale, programmi di ricerca scientifica e tecnica sui settori della salute animale e delle possibili conseguenze sulla salute umana, della medicina veterinaria, della sicurezza alimentare;

g) raccogliere dati scientifici e tecnici e procedere ad analisi e studi, in particolare quelli che permettono di valutare l'evoluzione dei consumi alimentari.

ART. 4.

(Sede, personalità giuridica, vigilanza e organi).

1. L'ANA ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e successive modificazioni.

2. Sono organi dell'ANA:

a) il consiglio di amministrazione;

- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi e non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ANA.

4. Le indennità degli organi di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I membri dell'ANA se dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere collocati fuori ruolo; se professori o ricercatori possono essere collocati in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I membri dell'ANA sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei settori di competenza dell'ANA, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.

7. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri dell'ANA non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore.

8. Le norme procedurali attinenti al funzionamento dell'ANA sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I programmi annuali e pluriennali di attività dell'ANA in materia di alimentazione sana e sicura, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, sono deliberati dall'ANA stessa ed approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

10. Tutti gli atti dell'ANA sono pubblici.

ART. 5.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'ANA è composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro della salute. Il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente;

b) nomina il direttore generale;

c) stabilisce, in attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali, gli indirizzi generali dell'attività dell'ANA e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;

d) approva, sulla base delle direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali, il programma triennale di attività e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

f) approva la relazione del direttore generale sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati conseguiti;

g) delibera i regolamenti interni;

h) delibera su ogni altro argomento che gli sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.

ART. 6.

(Funzionamento del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.

3. Al consiglio di amministrazione, con voto consultivo, partecipa il direttore generale.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 7.

(Presidente).

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ANA, con facoltà di delega;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale delle attività dell'ANA;

d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione successiva;

e) esercita le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

ART. 8.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il direttore generale:

a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;

b) dirige e coordina le strutture operative dell'ANA e ne risponde al presidente e al consiglio di amministrazione;

c) predispone gli atti istruttori da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso;

d) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività dell'ANA e sui risultati conseguiti, da sottoporre al consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente la gestione dell'ANA che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

ART. 9.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente. È nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dura in carica tre anni.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

a) effettua il riscontro sulla gestione dell'ANA ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza;

d) riferisce tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ed al presidente del consiglio di amministrazione dell'ANA sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di controllo e vigilanza.

ART. 10.

(Consiglio scientifico).

1. Il consiglio scientifico è posto sotto la direzione del direttore generale dell'ANA.

Esso è composto da undici membri nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. Dura in carica cinque anni.

2. Il consiglio scientifico è convocato dal suo presidente o su richiesta del direttore generale. Si riunisce almeno sei volte l'anno.

3. Il consiglio scientifico, oltre a predisporre una banca dati sulla sicurezza alimentare e ad offrire consulenza scientifica a quanti lo richiedano, esprime pareri:

a) sul piano nazionale riguardante l'alimentazione sana e sicura di cui all'articolo 14, commi 3 e 4;

b) sulle richieste dell'osservatorio di cui all'articolo 14;

c) sul programma annuale di attività del consiglio di amministrazione dell'ANA.

4. Tutti gli atti del consiglio scientifico sono pubblici.

ART. 11.

(Verifiche e valutazioni).

1. I bilanci dell'ANA sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, entro un mese dalla data di trasmissione.

2. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo dell'ANA.

ART. 12.

(Divieto di commercializzazione di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati).

1. Sono vietate la vendita, la commercializzazione e la somministrazione di prodotti per l'alimentazione umana e ani-

male contenenti organismi geneticamente modificati.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per ogni singolo prodotto venduto o posto in vendita è punito con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

ART. 13.

(Informazione).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna straordinaria di informazione indirizzata a fornire ai consumatori informazioni su una alimentazione sana e sicura.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove corsi di educazione alimentare di carattere non sanitario nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

ART. 14.

*(Osservatorio nazionale
sull'alimentazione sana e sicura).*

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali — Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'osservatorio nazionale sull'alimentazione sana e sicura, di seguito denominato « osservatorio », presieduto dal Ministro o da un suo delegato. L'osservatorio è composto da venti membri, di cui cinque nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dieci da persone designate dalle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale e cinque dai produttori di alimenti sani e sicuri.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, sentito il Ministro della salute, definisce le modalità e i criteri per l'individuazione dei produttori di alimenti

sani e sicuri, ai fini dell'attività dell'osservatorio.

3. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale per l'alimentazione sana e sicura. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

4. Il piano di cui al comma 3 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il primo piano nazionale per l'alimentazione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'osservatorio, attraverso il Ministro delle politiche agricole e forestali, presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sulla alimentazione in Italia. Segnala, altresì, al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione, sul piano internazionale, del settore di sua competenza.

6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dall'istituzione dell'osservatorio, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio stesso, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della disciplina stabilita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. L'osservatorio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dall'osservatorio nel limite di quaranta unità. Alla determinazione della pianta organica si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti or-

dinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'osservatorio.

8. L'osservatorio, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

9. In sede di prima attuazione della presente legge, l'osservatorio può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione effettuata sulla base delle funzioni e delle competenze ad esso attribuite dal presente articolo nonché previa verifica delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

ART. 15.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ANA e dalle società e consorzi da essa comunque partecipati.

ART. 16.

(Personale).

1. Il rapporto dei dipendenti dell'ANA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'ANA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito dell'organico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 7.

3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'ANA si applica il trattamento econo-

mico e giuridico dell'Istituto superiore di sanità vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'ANA provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dall'Unione europea, da altri organismi internazionali operanti nel settore e con ogni altro provento connesso alla sua attività.

2. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANA è assegnato un contributo dello Stato di euro 1.500.000 per l'anno 2002 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

€ 0,52



14PDL0036140